

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELL'IISAG IL 15/12/2008

MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DELL'IISAG IL 20/11/2009

PREMESSA

Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. 24/06/1998 n. 249 "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" e modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 21/11/2007 individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'art. 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche dell'Istituto di Istruzione Superiore Artistica e per Geometri di Terni, le relative sanzioni, gli Organi competenti ad emanarle e il relativo procedimento secondo i criteri previsti dall'art. 5 del decreto citato.

Obiettivi del presente regolamento di disciplina sono:

- 1) garantire il corretto svolgimento dell'attività didattica e il diritto allo studio;
- 2) garantire la pari dignità, la civile convivenza, il rispetto reciproco;
- 3) tutelare l'integrità e la sicurezza delle persone, il patrimonio scolastico.

Il presente regolamento si fonda sul principio della responsabilità personale e sul principio della progressività delle sanzioni in caso di recidiva.

CAPO I.

NORME COMPORTAMENTALI

Art. 1 – La disciplina è espressione di maturità e di comportamento civile ed è affidata prevalentemente al senso di autocontrollo degli allievi.

Art. 2 – Al cambio dell'ora, in attesa dell'arrivo dei docenti, gli allievi rimangono all'interno delle aule, senza fare rumore o disordine.

Art. 3 – All'arrivo del professore gli studenti devono farsi trovare in aula; in caso contrario devono giustificare la loro assenza che viene valutata di volta in volta dal docente il quale, se lo ritiene opportuno, lo comunica alla Presidenza.

Art. 4 – Durante i trasferimenti in e dalla palestra, laboratori, aule speciali, sale adibite a riunioni, le classi, accompagnate dai professori cui sono affidate, non devono arrecare disturbo alle altre.

Art. 5 – Durante le ore di lezione gli studenti non devono abbandonare l'aula se non eccezionalmente, uno alla volta e per il tempo strettamente necessario e, in ogni caso, previo consenso del professore di classe.

Art. 6 – Durante l'intervallo gli alunni devono comportarsi in modo da non arrecare danno a persone o cose; essi sono tenuti a mantenere un comportamento corretto nei confronti del

personale adibito alla sorveglianza e nei confronti dei propri compagni. (Resta la responsabilità del docente dell'ora di lezione che include i "dieci minuti di socializzazione").

Art. 7 – Nessun allievo può rimanere all'interno dell'edificio scolastico in orario extrascolastico senza la presenza del Dirigente o di persona maggiorenne da lui delegata, che esercita l'obbligo della vigilanza: personale della scuola.

Art. 8 – Gli alunni collaborano al mantenimento di un ambiente pulito ed accogliente; in particolare sono responsabili della cura dell'aula ricevuta in consegna ad inizio anno scolastico.

Art. 9 – Gli alunni, in classe, nei laboratori e nelle aule speciali, dovranno tenere spento e riposto in cartella il cellulare (il telefonino), il palmare, mp3, i-pod.

Art. 10 – Gli alunni nel laboratorio dovranno occupare la postazione assegnata loro dal docente con controllo all'inizio e al termine della lezione del buon funzionamento degli strumenti affidati.

CAPO II

Art. 1 – Sanzioni

Le sanzioni che il regolamento prevede sono le seguenti:

- 1) richiamo verbale;
- 2) ammonizione scritta;
- 3) l'allontanamento temporaneo dall'aula;
- 4) l'allontanamento temporaneo dalla Comunità scolastica.

Art. 2 – Richiamo verbale

- 1) Il richiamo verbale è irrogato:
 - per ripetuto mancato assolvimento degli impegni di studio;
 - per turbativa allo svolgimento delle lezioni;
 - per la frequenza non regolare e senza valide motivazioni delle lezioni.
- 2) Hanno competenza ad infliggere il richiamo:
 - il docente della disciplina con annotazioni sul registro personale e di classe;
 - il coordinatore di classe, con segnalazione alla famiglia.

Art. 3 – Ammonizione scritta

La sanzione dell'ammonizione scritta è inflitta dal singolo docente di classe nei seguenti casi:

- 1) Recidiva dei comportamenti di cui all'art. precedente;
- 2) Reiterata turbativa allo svolgimento delle lezioni;

La sanzione dell'ammonizione scritta è inflitta dal D.S. nei seguenti casi:

- 1) mancato rispetto delle disposizioni organizzative della scuola;
- 2) mancato rispetto delle indicazioni di sicurezza nei locali della scuola;
- 3) mancato rispetto dei divieti previsti dal Regolamento di Istituto;
- 4) comportamenti, non dolosi e senza colpa grave, che comportino danni alla scuola o al suo patrimonio. In tali casi, per il principio della riparazione del danno, è dovuto il risarcimento del danno provocato.

Della irrogazione della sanzione della ammonizione scritta viene data comunicazione alle famiglie tramite fonogramma o "cartolina scolastica".

Art. 4 – Allontanamento temporaneo dalla lezione

Il provvedimento dell'allontanamento temporaneo dalle lezioni è adottato dal docente in servizio nella classe qualora il livello di turbativa impedisca lo svolgimento delle lezioni o per motivi precauzionali, quando si tema il degenerare di situazioni a rischio tra studenti.

Lo studente allontanato dovrà essere immediatamente inviato all'Ufficio di Presidenza che valuterà se lo studente debba essere riammesso in classe, e disporrà, qualora ne ricorrano gli estremi, gli atti per la irrogazione della sanzione disciplinare prevista: la sanzione dell'allontanamento dalle lezioni per un giorno.

Art. 5 – Allontanamento temporaneo dalla Comunità Scolastica

- 1) Recidiva del comportamento di cui all'art. 3 comma 2 e art. 4;
- 2) La sanzione dell'allontanamento temporaneo dalle lezioni è inflitta dal Consiglio di classe, per un massimo di 15 giorni feriali e viene irrogata per: **a)** comportamenti che offendano la morale, la dignità, le libertà individuali, la coscienza ed il credo di ogni appartenente alla comunità scolastica; **b)** per danneggiamento colposo di persone, beni e attrezzature scolastiche; **c)** per fatti gravi o recidivanti di turbativa scolastica; **d)** uso improprio di cellulari e di altri strumenti digitali che comportino la videoripresa di immagini di altri soggetti senza il preventivo consenso scritto degli stessi.
- 3) L'allontanamento dalle lezioni per periodi superiori a 15 giorni feriali, stabilito dal Consiglio di classe, viene irrogato per recidiva a comportamenti precedenti, per comportamenti gravemente offensivi della comunità scolastica e dei suoi componenti o in recidiva dei precedenti, per minacce, oltraggio, furto, per danneggiamento doloso delle attrezzature scolastiche e delle attrezzature di sicurezza ed altri reati penalmente perseguibili. Viene adottato dal Consiglio di Istituto.

L'allontanamento dello studente dalla Comunità scolastica è commisurato alla gravità del reato e al persistere della situazione di pericolo. Nei casi di danneggiamento alle strutture scolastiche, se la famiglia avrà immediatamente provveduto al risarcimento o al ripristino funzionale dei beni danneggiati potrà essere inflitta la sanzione di grado inferiore.

- 4) Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

Art. 6 – Trasferimento in corso d'anno

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Art. 6bis – Iter procedurale per l'irrogazione delle sanzioni

- **Fase istruttoria - testimoniale:** condotta dal DS o da un suo delegato alla presenza di un altro adulto (docente o ATA) regolarmente verbalizzata, serve a ricostruire i fatti sulla base della dichiarazione dell'interessato (o interessati) e di eventuali testimoni.

- **Contestazione di addebiti:** in forma scritta viene consegnata al destinatario o destinatari e fatta pervenire in copia ai genitori, se trattasi di minorenni.
- **Contraddittorio orale o controdeduzioni scritte:** sono possibili nei tempi indicati nella contestazione di addebiti (entro 4 gg) ; il contraddittorio è condotto dal Dirigente o un suo delegato.
- **Fase sanzionatoria:** il consiglio di classe nella sua composizione allargata, prende atto delle fasi procedurali e adotta la delibera sanzionatoria se di sua competenza , altrimenti la demanda al Consiglio d'Istituto. Qualora la sanzione debba essere inflitta agli studenti rappresentanti di classe, questi debbono astenersi dal partecipare alla deliberazione che li riguarda. In tal caso il DS può nominare un altro studente con funzioni di uditore , che non partecipa alla deliberazione.

Il procedimento è avviato dal Dirigente scolastico su proposta di chi ha contestato la violazione o del Coordinatore della classe. La decisione è adottata dalla maggioranza dei votanti. In caso di presenza di più proposte, quella che raccoglierà il maggior numero dei voti sarà adottata dal Consiglio.

Per quanto riguarda il regolamento d'istituto si fa riferimento, fino a nuova stesura, alla Carta dei servizi ed ai regolamenti già esistenti.

Per quanto riguarda il Patto educativo di corresponsabilità si mantiene in adozione quello già esistente con l'impegno di modificarlo se possibile in corso d'anno e renderlo più concreto ed esplicito.

Art. 7 – Diritto dello studente ad esporre le proprie ragioni

Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato nei confronti di uno studente, se prima non sia stato invitato ad esporre le proprie ragioni in forma verbale o mediante produzione di memoria scritta.

Art. 8 – Diritto a ricorrere

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte dello studente sanzionato o da chiunque vi abbia interesse, al Comitato di Garanzia interno alla scuola e disciplinato dal presente regolamento, entro 15 giorni dalla comunicazione della sua irrogazione.

Il Comitato di Garanzia, composto da: uno studente, un docente, e un genitore designato all'interno delle componenti del Consiglio di Istituto, è presieduto dal Dirigente Scolastico, membro di diritto.

L'organo di garanzia è competente a dirimere, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, i conflitti intercorrenti che sorgano in relazione al presente regolamento.

E' ammesso, per il suddetto motivo, ulteriore ricorso all'organo di garanzia regionale istituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria.

Il Comitato di Garanzia si riunisce entro 10 giorni dalla presentazione, per deliberare sul ricorso presentato. Le delibere sono valide se partecipa alla riunione la maggioranza assoluta dei membri. Il Comitato di Garanzia decide, su richiesta di chi ne abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del regolamento disciplinare.

In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Dirigente Scolastico, per assenza dal servizio, può essere sostituito dal Vicario o da altro collaboratore dello stesso.

Art. 9 – Attività a favore della comunità scolastica

- 1) In alternativa alla sanzione dell'ammonimento scritto è possibile concordare, in sostituzione della sanzione e prima della sua irrogazione, lo svolgimento di una attività a favore della comunità scolastica. Tale attività può essere proposta dallo stesso studente ed è concordata con il Dirigente Scolastico per le sanzioni di sua competenza e con il docente coordinatore di classe per le sanzioni inflitte dal consiglio di classe.
- 2) In alternativa alle sanzioni degli Artt. 4 e 5 (riguardanti l'allontanamento dalla scuola fino a 15 gg.), è possibile concordare, in sostituzione della sanzione e prima della sua irrogazione, lo svolgimento di una attività a favore della comunità scolastica. Tale attività è proposta dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del consiglio di classe.
Per un certo periodo – variabile a seconda delle “colpe” e delle sanzioni -, gli studenti frequenteranno le lezioni ma, in tempi non coincidenti con quelli della normale attività didattica, svolgeranno lavori utili alla collettività studentesca quali ad esempio:

- pulizia degli arredi scolastici ed ambienti interni;
- pulizia dei muri delle aule e dei corridoi della struttura scolastica;
- dei cortili esterni alla scuola – dei bagni;
- Aiuto agli alunni diversamente abili.

L'attività alternativa, previa richiesta dello studente se maggiorenne o dei genitori per i minorenni, è comunque concordata, a seconda dei casi, con il Dirigente Scolastico.

Art. 10 – Ravvedimento operoso

L'allievo cui sia stata inflitta la sanzione dell'ammonimento scritto o della sanzione dell'allontanamento dalle lezioni di cui al comma dell'Art. 4, e che per almeno 3 mesi dalla sua irrogazione abbia tenuto un comportamento ravveduto ed operoso, può chiedere al Consiglio di classe l'annullamento dell'ammonizione scritta, o, nel caso dell'allontanamento dalle lezioni comma 1 Art. 5, l'annullamento degli effetti della sanzione stessa. Sulla richiesta delibera il Consiglio di classe in via definitiva.

Art. 11 – Rapporti con lo studente e la famiglia nel periodo di allontanamento

Nei periodi di allontanamento dalle lezioni la scuola provvederà, d'accordo con lo studente e la famiglia, nei modi concordati, a tenere un rapporto atto a preparare il rientro nella comunità scolastica.

Art. 12 – Mancanze durante le sessioni di esame

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono inflitte dalla Commissione e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 13 – Allontanamento superiore a 15 giorni

Delle sanzioni comportanti l'allontanamento dalle lezioni per più di 15 giorni deve essere fatta menzione nella pagella scolastica.

Art. 14 – Sanzioni definitive

Delle sanzioni definitive e non seguite da ravvedimento operoso sarà tenuto conto nella valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi formativi.